DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI IN SCADENZA

Art. 7-bis

Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi

All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003". 2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003"

Versione in vigore dal 29 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza
Estremi	Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-in-scadenza/art-7-bis-proroga-dei-termini-per-l-emanazione-dei-decreti-legislativi-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it